



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:

Dott. Antonella NUOVO Presidente
Dott. Antonio MATANO Consigliere rel.
Dott. Giuseppina FINAZZI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili promosse in grado d'appello con ricorsi depositati in
Cancelleria il primo il giorno 05/12/2018 iscritta al n. 520/18 R.G.
Sezione Lavoro, il secondo il giorno 28/12/2018 iscritta al n. 555/18
R.G. Sezione Lavoro e poste in discussione all'udienza collegiale
del 02/05/2019

R.G. 520/18

d a

INPS-SCCI SPA, in persona del rappresentante legale pro-tempore
rappresentato e difeso dall'Avv.to Roberto MAIO giusta procura
generale alle liti, elett.te dom.to c/o Avv.ra Distrettuale INPS.

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

IMAT SRL

CONTUMACE

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

CONTUMACE

OGGETTO:

Altre controversie in
materia di previdenza
obbligatoria



INAIL

CONTUMACE

R.G. 555/18

d a

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del procuratore speciale rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe GERARDI di Bari, domiciliatario giusta delega in calce ricorso in appello.

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

IMAT SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro NOSTRO di Palmi e dall'Avv.to Mariarita FERLITO di Brescia, quest'ultimo domiciliatario giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATA

INPS-SCCI SPA

CONTUMACE

INAIL, in persona del Direttore Regionale in carica pro-tempore della Direzione Regionale della Lombardia rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni DELUCA giusta procura generale alle liti, elett.te dom.to c/o Avv.ra distrettuale INAIL.

RESISTENTE APPELLATO

In punto: appello a sentenza n. 405/18 del 04/05/18 del Tribunale di Brescia.

Conclusioni:



Dei ricorrenti appellanti:

Come da ricorso

Dei resistenti appellati:

Come da memoria

Fatto e Diritto

Con ricorso depositato il 19 aprile 2016 avanti al Tribunale di Brescia IMAT s.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento notificata l'8.3.2016 con cui Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. aveva richiesto l'importo di € 467.858,25, in relazione ad avvisi di addebito INPS e cartelle esattoriali per contributi INPS e premi INAIL, atti che, a dire della società, non erano mai stati notificati.

Con sentenza n. 405/18 il Tribunale, ritenuta la tardività ex art. 617 c.p.c. dell'opposizione proposta in relazione ai vizi formali eccepiti, accertava che nulla era dovuto in ordine ad una parte di avvisi di addebito INPS per inesistenza della relativa notifica; che del pari nulla era dovuto in ordine ad una serie di cartelle esattoriali relative a contributi INPS per intervenuta prescrizione; rigettava per il resto il ricorso.

In particolare, il primo giudice:

- accertava la regolare notifica per tutte le cartelle di pagamento relative ai crediti INAIL e respingeva l'eccezione di prescrizione quinquennale, dichiarando la società ricorrente integralmente soccombente nei confronti dell'INAIL;
- riteneva provata l'avvenuta notifica per un gruppo di avvisi di addebito INPS e dichiarava che nessuna prescrizione era maturata al



riguardo;

- con riferimento ad un altro gruppo di avvisi di addebito, affermava che l'Inps non aveva prodotto alcuna documentazione attestante la notifica degli stessi ad eccezione del c.d. estratto ESCOCAR, il quale però non configurava un elemento sufficiente a ritenere provata l'avvenuta notifica degli avvisi;

- infine, con riferimento ad un gruppo di cartelle esattoriali, tutte corrispondenti a crediti INPS, dopo aver precisato che le cartelle risultavano tutte notificate in un arco temporale che va dal 14 dicembre 2009 14 febbraio 2011, dichiarava l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione quinquennale. Sotto tale profilo precisava che non risultavano atti interruttivi della prescrizione, dato che Equitalia non aveva provato quali cartelle erano state oggetto delle richieste di rateazione in relazione ai piani di dilazione allegati da Equitalia ma non documentati.

Con ricorso depositato il 5.12.2018 l'INPS proponeva appello producendo gli avvisi di ricevimento, sottoscritti dal destinatario, delle raccomandate con cui erano state spedite alla società gli avvisi di addebito ritenuti non notificati dal primo giudice, nonché prova di pagamenti parziali effettuati dalla società.

Nessuna delle parti appellate si costituiva nonostante la regolarità della notifica del ricorso.

A sua volta, con ricorso depositato il 28.12.2018 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (subentrata a titolo universale nei rapporti processuali delle società del gruppo Equitalia per effetto dell'art. 1



D.L. 193/16, conv. in L. 225/16) proponeva appello sostenendo la natura decennale della prescrizione e comunque l'interruzione della prescrizione per effetto delle richieste di rateazione presentate dalla società, come risultanti dalla documentazione che depositava.

IMAT s.r.l. si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, in particolare contestando l'ammissibilità dei nuovi documenti prodotti da AdER.

Si costituiva anche l'INAIL sottolineando l'estraneità della propria posizione, anche in virtù del passaggio in giudicato del capo di sentenza che aveva dichiarato l'infondatezza di ogni domanda relativa ai crediti INAIL.

Disposta la riunione dei giudizi, all'esito della discussione, la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.

Non può essere condivisa la decisione del Tribunale che ha dichiarato inesistente la notificazione di alcuni avvisi di addebito non ritenendo sufficiente la prova della notificazione offerta dai modelli ESCOCAR (Estratto Conto Cartelle) prodotti in giudizio dall'INPS all'atto della costituzione, i quali indicavano la data di notifica di ciascun avviso di addebito, l'ammontare del credito iscritto a ruolo, le dilazioni, ove attive, gli importi già riscossi, l'ammontare del credito residuo. Invero, poiché la società non aveva negato di aver ricevuto gli avvisi di addebito nelle date indicate nei modelli Escocar, né, tanto meno, di aver effettuato i pagamenti parziali ivi risultanti, è evidente che il giudice, ritenendo non sufficiente la prova offerta dai suddetti



modelli, avrebbe dovuto invitare l'INPS a completare la prova mediante la produzione di documentazione integrativa attestante la notifica degli avvisi. A tali considerazioni consegue quindi l'ammissibilità dei documenti prodotti in appello dall'INPS, attestanti il ricevimento da parte della società degli avvisi di addebito in questione, oltre che i pagamenti parziali effettuati dalla società con riferimento agli stessi avvisi (docc. 3 e 4), trattandosi di documenti *«indispensabili ai fini della decisione della causa»* ex art. 437, co. 2, c.p.c. nel senso chiarito da Cass., Sez. un., n. 10790/17.

Provata la notifica degli avvisi di addebito in questione, l'eccezione di prescrizione è senz'altro infondata, visto che l'avviso di addebito più risalente nel tempo è stato notificato il 9.6.2011 e l'intimazione di pagamento l'8.3.2016.

All'accoglimento dell'appello dell'INPS consegue l'infondatezza del ricorso proposto dalla società con riferimento a tutti gli avvisi di addebito emessi dall'INPS.

Passando all'esame dell'appello proposto da AdER, con il primo motivo è stata rinnovata la tesi circa l'applicabilità della prescrizione ordinaria ai crediti per contributi e sanzioni portati da cartelle esattoriali non opposte; la tesi, pure conforme ad un orientamento giurisprudenziale (cfr., in motivazione, Cass. 17051/04; Cass. 4338/14) già seguito da questa Corte, non può più oggi essere condivisa.

Occorre infatti considerare che la questione è stata risolta da Cass.,



Sez. un., n. 23397 del 17.11.2016, che ha affermato: «*La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)».*

Né, in contrario, risulta utile il richiamo operato nell'atto di appello all'art. 20, co. 6, del d.lgs. n. 112 del 1999, e della prescrizione decennale ivi prevista. Come osservato da Cass. 8682/18, si tratta di una disposizione dettata per regolare i rapporti tra ente creditore e concessionari della riscossione (ai fini di valutare l'opportunità di riattivare la procedura esecutiva in caso di individuazione di nuovi beni da escutere del debitore), ove il riferimento al regime prescrizione ordinario applicabile in materia di crediti erariali per la



riscossione delle imposte è inserito quale parametro di riferimento per l'azione esecutiva, senza possibilità di ingerenza di tali disposizioni nel regime di diritto sostanziale dei crediti previdenziali "di stretta osservanza e insuscettibile d'interpretazione analogica" e caratterizzato dal principio di ordine pubblico della irrinunciabilità della prescrizione (Cass. Sez. Un. n. 23397 del 2016; cfr., diversamente, con riguardo all'affermazione del termine ordinario decennale di prescrizione per l'azione diretta all'esecuzione del titolo definitivamente formatosi a seguito di mancata opposizione di cartella esattoriale, Cass. n. 22977 del 2010, Cass. n. 2941 del 2007, Cass. n. 18110 del 2004, in materia di IVA e di tassa automobilistica).

Del resto, l'orientamento circa la natura quinquennale della prescrizione appare allo stato consolidato (v., tra le tante, Cass. 12200/18; 15278/18; 15280/18; 15281/18; 15282/18; 15283/18; 16508/18), ragione per cui il valore nomofilattico della sentenza resa a Sezioni unite, unito al successivo orientamento conforme, impone al Collegio di adeguarsi.

Per il caso di prescrizione quinquennale AdER invoca con il secondo motivo l'interruzione della prescrizione per effetto delle richieste di rateazione avanzate dalla società e a tal fine ha prodotto in appello la relativa documentazione non prodotta in primo grado.

Ora (a parte la genericità del motivo che non indica alcuna nessuna data atta a dimostrare che con l'interruzione non si è verificata la prescrizione quinquennale), va dichiarata l'inammissibilità di tale documentazione, come eccepito da controparte. In proposito, occorre



osservare che il giudice di primo grado, rilevato che Equitalia a sostegno dell'interruzione non aveva prodotto la documentazione attestante le richieste di rateazione presentate dalla società (in particolare, era stata prodotta solo un'istanza relativa ad atti impositivi emessi nel 2013 e 2014), aveva invitato con apposita ordinanza Equitalia a integrare la documentazione e a tal fine aveva rinviato il giudizio ad altra udienza, ma nulla era poi stato depositato dalla parte all'uopo invitata, cosicché il giudice ha ritenuto non provata l'interruzione. Ne consegue che la produzione odierna, rispetto alla quale nessuna istanza di rimessione in termini e neppure alcuna giustificazione è stata formulata, deve considerarsi inammissibile, atteso che la parte deve ritenersi decaduta dalla relativa produzione, non avendo adempiuto all'ordinanza del primo giudice.

Né, in contrario, vale invocare l'indispensabilità dei nuovi documenti ai sensi di Cass., Sez. un., 10790/17: infatti, in questa sentenza la Suprema Corte, nel dichiarare ammissibile il nuovo documento indispensabile ai fini del decidere, ha avuto cura di precisare: *«Né in tal modo si mette in dubbio la natura del giudizio d'appello come mera revisio prioris instantiae anziché come iudicium novum: infatti, in nessun caso il potere del giudice d'appello di ammettere la prova indispensabile potrebbe essere esercitato riguardo a prove già in prime cure dichiarate inammissibili perché dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di*



*primo grado, non essendo queste - a rigori – neppure prove «nuove» (su ciò v. Cass. n. 26009/10; Cass. n. 10487/04). E quest'ultima aveva così stabilito: «In relazione all'ammissibilità di nuove prove in appello, ex art. 345 cod. proc. civ., **qualora la parte dimostri di non aver potuto proporre la prova in primo grado per causa non imputabile, potrà ottenerne l'ammissione a prescindere dal requisito dell'indispensabilità, mentre l'eventuale valutazione di indispensabilità della prova non potrà servire a superare la preclusione nella quale sia incorsa la parte in primo grado in quanto il potere del collegio di ammettere nuove prove in appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado**».* Pertanto, poiché l'appellante non ha neppure allegato la ragione per la quale non aveva ottemperato all'ordinanza del primo giudice di depositare i documenti a prova della dedotta interruzione, l'odierna produzione documentale va dichiarata inammissibile.

In conclusione, risultando applicabile il termine di prescrizione quinquennale, l'appello di AdER deve essere rigettato.

Resta da dire che IMAT s.r.l., costituendosi nel giudizio di appello proposto da AdER, ha riproposto una serie di questioni relative alle eccezioni di carattere formale, a suo dire non esaminate dal primo giudice. Ora, per quello che riguarda le cartelle esattoriali, tali questioni sono assorbite, o dall'accoglimento del ricorso (per le cartelle INPS), o dal passaggio in giudicato della sentenza (per le



cartelle INAIL); per quello che invece potrebbe eventualmente riguardare gli avvisi di addebito INPS, le questioni non sono esaminabili in quanto, vista la dichiarazione di tardività ex art. 617 c.p.c. adottata dalla sentenza, dovevano essere proposte con appello incidentale.

Con riferimento alle spese di lite, IMAT s.r.l., risultata totalmente soccombente nei confronti dell'INPS per i crediti portati dagli avvisi di addebito, deve essere condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi; possono invece compensarsi le spese di lite tra IMAT s.r.l. e AdER, considerato che il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto prima di Cass., sez. un., n. 23397/16, come pure quelle tra tutte le parti e l'INAIL, vista la posizione dell'ente sostanzialmente estranea all'appello.

PQM

in parziale riforma della sentenza n. 405/18 del Tribunale di Brescia e in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS, accerta l'infondatezza del ricorso con riferimento a tutti gli avvisi di addebito;

respinge l'appello proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione;

condanna IMAT s.r.l. alla rifusione in favore dell'INPS, delle spese di lite, liquidate in € 3.000 per ciascun grado di giudizio;

dichiara compensate le spese del grado tra le altre parti.

Brescia, 2 maggio 2019

Il Consigliere est.



dott. Antonio Matano

Il Presidente

dott. Antonella Nuovo

